



TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile

Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. e 30 co. 6 D.Lvo 286/98

Il Giudice designato,

letti gli atti, sentiti i difensori e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 ottobre 2020, nel procedimento promosso da [REDACTED] (avv. F. Di Pietro) nei confronti del **Ministero dell'Interno**, iscritto al n. 6331/19 R.G., avente ad oggetto: ricorso avverso decreto di rigetto di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 6 d. lgs. 286/98;

PREMESSO

Che il ricorrente [REDACTED] ha impugnato il provvedimento del 2.10.2019, prot. P-[REDACTED] (All. n. 20), con cui la Prefettura U.T.G. di Perugia, Sportello Unico Immigrazione, ha negato il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio minore [REDACTED] (nato in Marocco [REDACTED].2002);

che il rigetto si fonda su motivazioni di ordine reddituale ed in particolare sul fatto che il ricorrente risulta avere a carico oltre al familiare da ricongiungere altre 4 persone;

che a sostegno del ricorso, teso a sentire dichiarare l'illegittimità dell'impugnato decreto e l'ordine all'autorità amministrativa di rilasciare il visto di ingresso anche in assenza del nulla osta, si deduce, in sintesi, l'erroneità della valutazione svolta in sede amministrativa con riferimento al requisito reddituale ed in particolare per avere preso in considerazione familiari a carico che il ricorrente ha fuori dall'Italia e per non avere tenuto in considerazione il reddito prodotto dal fratello convivente;

che il Ministero dell'Interno, costituitosi per chiedere il rigetto del ricorso, ha evidenziato la legittimità della decisione, essendo emerso che il ricorrente ha moglie e quattro figli "a carico" (tra cui quello da ricongiungere), rispetto ai quali è dunque tenuto a precisi obblighi di assistenza e considerando che il fratello, per quanto convivente, non fa parte del nucleo familiare del ricorrente;



che all'udienza del 14.10.20, tenuta con modalità di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione;

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

La normativa di riferimento è quella prevista dal D.Lgs. n. 286/1998, c.d. "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", all'art. 29 comma 3 lett b), il quale stabilisce che "*lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:*

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".

E' pacifico che nel calcolo debba tenersi conto non solo del reddito del richiedente, ma anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi, che va come è ovvio opportunamente documentato. A tal proposito, il Ministero dell'Interno ha chiarito che, ai fini del calcolo del reddito, va considerata la famiglia anagrafica, della quale nel caso di specie fa certo parte il fratello convivente dell'istante.

Procedendo per detta via, nel calcolo del reddito complessivo utile deve tenersi conto anche del reddito del fratello dell'istante [REDACTED], con lui convivente e facente parte del suo stesso stato di famiglia; ne consegue che il reddito complessivo è pari, per l'anno 2019, ad Euro 15.276,85 (cfr. doc. all. n. 22 e 17 al ricorso).

Il certificato di stato di famiglia prodotto in atti palesa che gli altri familiari, pur risultanti fiscalmente a carico del ricorrente, non vivono con lui; si ha, nella fattispecie, una discrasia tra le risultanze della dichiarazione reddituale, attestante la presenza di 5 familiari a carico (tra cui il figlio, minorenni all'epoca della domanda, di cui è chiesto il ricongiungimento), e quelle dello stato di famiglia, attestante che il nucleo convivente è composto solo dal richiedente e dal fratello.

Nel valutare quale sia la risultanza cui riconoscere prevalenza – che è l'operazione interpretativa da compiere per valutare la legittimità della decisione amministrativa – ritiene



la scrivente che debba muoversi dall'esame della *ratio* della normativa.

In particolare, va considerato che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva che attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale; il requisito reddituale è finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti; d'altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687).

Nel nostro caso, a ben vedere, non vi sono elementi che consentano di ritenere con sufficienti margini di certezza che la moglie e gli altri figli del ricorrente, che non vivono con lui, siano realmente a suo carico sotto il profilo economico; è in astratto possibile che del loro sostentamento si occupino altri familiari (ad esempio, le famiglie di origine, del ricorrente o della moglie) o che i predetti nel paese di origine percepiscano redditi che consentono loro di vivere dignitosamente e di non dover contare su aiuti da parte del marito e padre.

Quel che è certo che non si tratta di familiari precedentemente ricongiunti o di figli nati in Italia ed inseriti nel permesso di soggiorno del richiedente; soggetti, questi, di cui si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione del reddito minimo necessario per accedere al ricongiungimento.

In considerazione di quanto osservato, ritiene la scrivente che l'impugnato provvedimento non sia corretto, nella misura in cui fonda il rigetto sul solo dato formale risultante dalla dichiarazione reddituale (atto che, come noto, ha rilievo ai soli fini fiscali) e non valuta la composizione documentata dello stato di famiglia.

Il ricorso va, dunque, accolto.

Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi, in ragione della controvertibilità della questione posta, per provvedere nel senso della integrale compensazione.

P.T.M.

Accerta e riconosce in favore di [REDACTED] il diritto al ricongiungimento familiare con il figlio [REDACTED], nato in Marocco il [REDACTED] 2002, e, per l'effetto,



ordina alla P.A. resistente l'emissione di ogni opportuno provvedimento, con la concessione del relativo nulla osta per ricongiungimento familiare.

Spese di lite compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Perugia, il 19 ottobre 2020.

Il Giudice

Ilenia Miccichè

